

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:

APPROVAZIONE CONCESSIONE PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASELETTE SITI IN VIALE SANT'ABACO N. 3.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- che con deliberazione Giunta Comunale n. 73 del 24/06/2021 è stata disposta il rinnovo della concessione degli impianti sportivi di proprietà comunale siti nel Comune di Caselette, Viale Sant'Abaco n. 3 consistenti in un campo da calcio, un campetto di allenamento, una struttura adibita a spogliatoio e locali accessori e relative tribune, alla società sportiva denominata Associazione Unione Sportiva U.S.D. Caselette;
- che la società sportiva Associazione Unione Sportiva U.S.D. ha modificato la propria composizione societaria, acquisendo la nuova denominazione di Associazione Sportiva Dilettantistica Unione Sportiva Dilettantistica Caselette APS;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 17/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un campo da calcio in sintetico da realizzarsi su terreno di proprietà comunale al posto del campetto di allenamento esistente e adiacente al campo da calcio di cui al precedente capoverso;
- che i lavori per la realizzazione del succitato campo si sono conclusi di recente, come risulta dalla determinazione dell'Area Tecnica n. 257 del 20/09/2021;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 04/11/2021 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di una ulteriore struttura da adibire a spogliatoi e locali accessori ad uso della struttura, per l'importo di Euro 70.000,00;
- che l'Amministrazione Comunale ha avviato le procedure per il finanziamento dei suddetti lavori di realizzazione degli spogliatoi mediante stipulazione di mutuo a tasso fisso ventennale con l'Istituto per il Credito Sportivo, le cui procedure sono in fase di definizione, e da cui risulta una rata annua a carico del bilancio di Euro 4.667,00;
- che l'Amministrazione Comunale intende di procedere, in continuità con i provvedimenti assunti in passato, alla concessione diretta all'Associazione Unione Sportiva U.S.D. la gestione dell'intero impianto sportivo e degli annessi spogliatoi di nuova realizzazione, per un periodo di anni cinque, eventualmente rinnovabili, alle condizioni di cui all'atto di concessione allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno a tal fine avvalersi della norma dettata dall'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'[art. 51 della legge n. 108 del 2021](#) che così recita:

Fermo restando quanto previsto dagli [articoli 37 e 38](#) e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35](#), secondo le seguenti modalità:

« a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione »;

DATO ATTO che in riferimento alla scelta di affidamento diretto delle concessioni il Consiglio di Stato con sentenza del 14 giugno 2017 n. 2926, sezione terza, in relazione alla stima del valore della concessione, ha affermato che questa non può limitarsi unicamente al canone della concessione, evidenziando che "tanto il legislatore nazionale (artt. 29 e 143 del d. lgs 163/2006) che la normativa comunitaria (art. 8 della direttiva 2014/23/UE), pongono in capo alla stazione appaltante l'obbligo di determinare, con un metodo oggettivo di calcolo, il fatturato presunto generato dalla concessione". Si afferma in tale sentenza che in relazione a tale disposizione, "L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, già nella deliberazione n. 9 del 2002, in merito all'assenza del reale valore dell'affidamento aveva precisato che il valore della concessione non può essere computato con riferimento al costo o al canone della concessione, ma nel caso di concessione di servizi, deve essere calcolato sulla base del fatturato generato dalla fruizione del servizio da parte degli utenti, e in particolare, per le concessioni, nella nozione di "importo totale pagabile" è sicuramente da ricomprendere il flusso dei corrispettivi pagati dagli utenti per i servizi in concessione.

Dato atto che nel caso di specie il valore annuo presunto della concessione oggetto del presente provvedimento può essere così calcolato:

- Valore medio delle entrate generato dalla fruizione del servizio da parte degli utenti dell'ultimo biennio, desunto dai rendiconti economici resi dall'USD Caselette per il biennio 1/7/2019- 30/6/2021: Euro 8.100,00
- Valore del canone annuo concessorio: Euro 5.000,00
- Valore annuo dei contributi comunali erogati all'USD Caselette: Euro 1.600,00
- TOTALE annuo Euro 14.700,00
- TOTALE quinquennio Euro 73.500,00

ATTESO che la scelta di procedere ad affidamento diretto dell'impianto sportivo comunale all'Associazione Unione Sportiva USD trova fondamento anche nel fatto che la stessa Associazione Sportiva da tempo si occupa con diligenza ed efficienza della gestione dei campi sportivi comunali, ed è l'unica associazione sportiva di rilievo avente sede sul territorio Comunale;

VISTO l'articolo 42 comma 2 lettera I del D.Lgs. 267/2000, che demanda al Consiglio Comunale la competenza in materia di concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/01/2021 con cui veniva approvato il bilancio per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021/2023 e il relativo D.U.P. 2021/2023, in cui è prevista la gestione degli impianti sportivi comunali mediante affidamento a terzi;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione dello schema di concessione degli impianti sportivi da stipularsi tra il Comune di Caselette e l'Associazione Unione Sportiva USD, nel testo redatto dagli uffici comunali composto da n. 30 articoli e condiviso con la stessa associazione, i cui organi direttivi ne hanno preso visione ed accettato i contenuti nel Consiglio direttivo tenutosi in data 08/11/2021, come da verbale depositato in copia agli atti della segreteria comunale in data 10/11/2021 prot. n. 7001, e in data 15/12/2021 prot. n. 7941;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati

- 1)- DI APPROVARE lo schema di concessione per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Caselette siti in viale Sant'Abaco n. 3 tra il Comune di Caselette e l'Associazione Unione Sportiva Dilettantistica Unione Sportiva Caselette APS nel testo composto da n. 30 articoli allegato a formare parte integrante del presente provvedimento;
- 2)- DI DARE MANDATO al Sindaco di sottoscrivere la concessione, autorizzando lo stesso ad apportare all'allegato schema tutte le necessarie integrazioni e precisazioni di carattere formale e non sostanziale che si renderanno necessarie prima della sottoscrizione.

Visto il parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Caselette, 16/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Dott. Alberto CANE

Visto il parere sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Caselette, 16/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: MILETTO Rag. Marco

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 11/06/1991 e sue modifiche;

AD UNANIMITA' dei voti favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto come sopra trascritta.

* * * * *

Successivamente su proposta del Presidente e ad unanimità di voti espressi in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4 comma dell'art. 134 del D. Lgs 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to: BANCHIERI Pacifico

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Alberto CANE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 21/12/2021 (Art. 124 D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.)

Caselette , lì 21/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Alberto CANE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi dal 16/12/2021 al 05/01/2022, come prescritto dall'art. 124, comma 1. Del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 ss.mm.ii., senza reclami

Caselette, lì 10/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Alberto CANE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Caselette, lì 16/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Alberto CANE